

NOTIZIE UTILI

Pensioni pagate in più, l'Inps non può chiedere indietro i soldi

La Cassazione ricorda che l'errore può essere rettificato ma non si possono recuperare le somme corrisposte salvo dolo del pensionato

L'ente erogatore può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interessato. Lo ha affermato la sezione lavoro della **Cassazione** con una recente sentenza (n. 482/2017, qui sotto allegata) **rigettando il ricorso dell'Inps** avverso la decisione d'appello che aveva riconosciuto ad un avvocato il diritto alla retribuzione e al trattamento di quiescenza corrisposti dall'istituto durante il rapporto di lavoro intercorso e l'attribuzione della pensione originariamente corrisposta dalla data delle dimissioni, "costituendo i medesimi diritti quesiti intoccabili per fatti successivi".

L'Inps adiva il palazzaccio lamentando che la corte d'appello non aveva tenuto conto dell'errore nel maggior trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto all'ex dipendente pubblico e **sostenendo di essere legittimata a recuperare l'importo indebitamente erogato**.

Ma per la S.C. i motivi non sono fondati. Contrariamente alla tesi sostenuta dall'istituto, ricordano gli Ermellini, infatti, alla stregua dell'art. 52 della l. n. 88/1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (cfr. Cass n. 328/2002), **"le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte**, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato". Ipotesi che nel caso di specie non sussiste. Da qui il rigetto del ricorso.

Animali in casa: tutte le agevolazioni fiscali

Spese mediche veterinarie e per l'acquisto di medicinali sono detraibili dall'Irpef

L'amico a **quattro zampe** è un vero e proprio membro della famiglia per molti italiani e per questo motivo è innegabile che abbia il suo peso anche sul **bilancio economico**. La legge, tuttavia, non è insensibile ai costi spesso ingenti che vengono sopportati dalle famiglie che contano un "peloso" tra le proprie fila, fornendo all'uopo **sconti e detrazioni fiscali**.

Cure veterinarie

Le **spese mediche veterinarie e quelle per l'acquisto di medicinali** destinati a cani, gatti e altri animali domestici, sono **detraibili dall'Irpef nella percentuale massima del 19%**, da precisare in fase di **dichiarazione dei redditi**.

La detrazione potrà essere effettuata entro un **limite complessivo di spesa** (riguardante, quindi, tutti gli animali posseduti) fissato a **387,34 euro**, con la conseguenza che tutte le spese che superano tale importo dovranno essere a carico del contribuente; è altresì previsto un **limite minimo, cosiddetta franchigia**, pari a **129,11 euro**, sempre valutato complessivamente. In pratica, sottraendo la franchigia dal limite massimo di spesa, si ottiene uno **sconto massimo ottenibile pari a 49,06 euro**.

Non sono inclusi nell'agevolazione fiscale i farmaci privi di prescrizione medica, gli antiparassitari e i mangimi, mentre sono detraibili solo le spese sostenute per **animali detenuti legalmente a scopo di compagnia** o per la pratica sportiva (ad esempio cani, gatti e cavalli) e non quelli detenuti per uso commerciale o attività agricole, oppure destinati alla riproduzione o al consumo alimentare.

Quando si introduce il concetto del "legale possesso" dell'animale, significa che il proprietario dovrà essere in grado di dimostrare al Fisco di esserne il proprietario, mediante **documentazione rilasciata dalla ASL o dal medico veterinario**, oppure, se si possiede un cane, dall'apposita anagrafe canina (o presentando la documentazione relativa al microchip).

Se, invece, l'animale non è obbligato all'iscrizione, si potrà chiedere il rilascio del cosiddetto pet passport, oppure dimostrare il possesso a mezzo di **fatture di acquisto dell'animale o la documentazione relativa all'adozione**, oppure, ancora, a mezzo di apposita dichiarazione resa dal proprietario per la registrazione volontaria.

Se il contribuente **dichiara la spesa veterinaria senza averne titolo**, ad esempio in quanto la detenzione legale dell'animale è venuta meno, rischia **sanzioni** per indebita detrazione e anche per mancata regolarizzazione del possesso dell'animale, per i casi obbligatori per legge.

Le spese veterinarie ammissibili alla detrazione devono essere provate a mezzo di **apposita documentazione fiscale**, intestata al contribuente o di persona del nucleo familiare a suo carico, ad esempio fatture rilasciate del medico veterinario e scontrini parlanti emessi dalla farmacia.

Bonus [Cane](#)

Molti Comuni Italiani hanno approfittato delle **modifiche 2016 al regolamento della Tassa sui rifiuti** (TARI) per introdurre un apposito sgravio fiscale: in sostanza, chi adotterà un [cane](#) dal canile potrà ottenere non solo l'amore incondizionato di un amico per la vita a cui donare una casa e l'affetto di una famiglia, ma anche uno **sgravio fiscale per tre anni sulla tassa**.

Il cosiddetto Bonus [Cane](#) è attualmente vigente in diversi Comuni italiani (per approfondimenti: [Meno tasse per chi adotta un cane](#)) allo scopo di **svuotare le strutture sovraccaricate**, che per ogni "ospite" richiedono un sostegno giornaliero da parte dell'amministrazione. Per evitare i rischi di abuso della manovra **le adozioni verranno monitorate** dai vigili del fuoco.

Permessi 104: il dipendente può essere pedinato

È lecito per il datore, in caso sospetti di abusi, assoldare un investigatore per verificare se i permessi 104 siano utilizzati contra legem

Non è prassi poco diffusa l'**utilizzo contra legem dei permessi retribuiti** riconosciuti ai lavoratori dipendenti ai sensi della L. 104/1992 (per approfondimenti: [La legge 104: i permessi retribuiti. Vademecum e testo della legge](#)).

Per **accertare e tenere a bada gli eventuali abusi** perpetrati dai lavoratori assenti per assistere il congiunto disabile, è consentito al datore di lavoro, il quale abbia **fondato sospetto** che i permessi vengano usati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, di **effettuare controlli a mezzo di agenzie o investigatori privati**.

Se dalle indagini investigative emerge la fondatezza dell'abuso, ossia che il lavoratore sta **utilizzando il permesso per attività diverse da quelle consentite** (ossia l'assistenza al parente disabile), le prove raccolte possono essere utilizzate a fondamento del **licenziamento per giusta causa**.

A tal proposito, la giurisprudenza ha costantemente enfatizzato come l'**utilizzo improprio dei permessi 104** (ad esempio per soddisfare interessi personali piuttosto che assistere il parente disabile) rappresenti un **abuso idoneo a ledere il rapporto fiduciario** con il datore di lavoro, nonché un comportamento che **viola i doveri imposti dalla convivenza sociale** e che costringe l'intera collettività a sopportarne l'indebito costo, dunque rilevante in ambito penale (per approfondimenti: [Permessi legge 104: l'abuso è reato](#)).

La giurisprudenza si è più volte trovata a pronunciarsi sulla **liceità o meno di una simile pratica** (quella di "assoldare" un **detective**), stante quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori sul divieto di "spiare i dipendenti".

Sul punto la **Corte di Cassazione** ha costantemente ribadito che **non viola lo Statuto dei lavoratori il datore di lavoro che si serve di un investigatore per accertare l'abuso dei permessi** ex lege 104/92, considerando dunque legittimo il controllo finalizzato ad accertare l'uso improprio dei permessi, suscettibile di rilevanza anche penale

Nella recente sentenza **n. 9749/2016**, la sezione lavoro ha dato continuità all'insegnamento che ha considerato legittimo il controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio dei permessi ex L. n. 104 del 1992, art. 33, suscettibile di rilevanza anche penale, essendo stato **effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa**.

Difatti, rammenta la Corte, le agenzie investigative per operare lecitamente **non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria**, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta **perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto**, ma anche in ragione del solo **sospetto o della mera ipotesi** che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011).

Né a ciò ostanto sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro **decidere autonomamente come e quando compiere il controllo**, anche occulto, ed essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16196).

Con la pronuncia richiamata, la Cassazione ha dato seguito a quanto affermato in precedenza dalla **sentenza n. 4984/2014**, in cui gli Ermellini, sempre interrogati sulla liceità o meno dei controlli effettuati a mezzo di investigatori privati, hanno rammentato che le disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970) che delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi (e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell'attività lavorativa), **non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi** dalla guardie particolari giurate (quale, nella specie, un'agenzia investigativa) per la tutela del patrimonio aziendale.

Nel caso considerato il controllo finalizzato **all'accertamento dell'utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92** (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.

Tasse ridotte dal giudice fino al 90%

Per il Tribunale di Como debiti rinegoziati anche di fronte al solo erario e all'agente di riscossione

Tasse ridotte fino al 90% dinnanzi al giudice grazie alla **procedura di sovraindebitamento**. È questa la possibilità illustrata dal Tribunale di Como in una recente sentenza (qui sotto allegata), che rammenta la possibilità offerta ai **debitori in difficoltà economica** di avvalersi della procedura di **esdebitazione** introdotta dalla legge n. 3/2012. Il "**piano del consumatore**" consente, in sostanza, l'opportunità di rinegoziare i propri debiti attraverso un piano di ristrutturazione (per approfondimenti: [Che cos'è il cd. "piano del consumatore"](#)).

Sempre più pronunce giudiziarie (ad esempio nei Tribunali di Napoli, Como e Busto Arsizio), infatti, stanno **riconoscendo il taglio dei debiti** ai beneficiari della possibilità, in importo variabile (dal 60% all'80%) anche se la procedura coinvolge un solo grande creditore, ad esempio l'erario (per approfondimenti: [Sovraindebitamento: il giudice può tagliare i debiti](#)).

Nel caso esaminato dal giudice comasco, il lavoratore ha ottenuto uno **stralcio delle somme dovute** di circa il 90%, stante i debiti fiscali che aveva accumulato negli anni, nei confronti **dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente di riscossione**, a causa di una partecipazione societaria nell'azienda di famiglia. Dai 166mila euro iniziali, sanzioni e interessi avevano portato la cifra sui 509mila euro che innanzi al giudice, a seguito della proposta del contribuente, sono divenuti "solo" 54mila euro.

Necessario, ovviamente, è il lasciapassare del giudice che valuta una serie di elementi prima di omologare il piano: in particolare, il Tribunale di Como ha rammentato, nel caso esaminato, che se la domanda di omologazione non è accompagnata da **alcuna contestazione** da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato **non può inerire alla convenienza della proposta** di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa del pagamento derivante della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore.

Il **giudizio di convenienza**, ha precisato il Tribunale, è infatti **riservato alla massa dei creditori concorsuali**, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a **valutare esclusivamente la legittimità del procedimento** e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo ossia, quanto al primo profilo, la sussistenza delle **condizioni di ammissibilità sostanziali e formali** della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

Inoltre, poichè la legge demanda **all'Organismo di composizione della crisi (OCC)** il compito di attestare, sotto la propria responsabilità, anzitutto **l'esistenza e consistenza dei beni** sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi e, in secondo luogo, l'attuabilità degli accordi (l'idoneità di questi a soddisfare i creditori come da proposta), in presenza di una **relazione provvista dei requisiti di analicità** motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittoria, il giudice delegato, nella sostanza, potrà **limitarsi a recepirne contenuti e conclusioni**, ovviamente a condizione che vi sia rispondenza logica tra i contenuti del piano e l'argomentare dell'OCC.

Il giudice delegato dovrà quindi valutare se l'argomentare dell'OCC sia stato corretto e si presenti quindi come convincente, restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano essa non, sarebbe legittima. Ciò impone pertanto che il giudice delegato debba **valutare anche i contenuti del piano** al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti dell'attestazione.

L'omologa obbliga i creditori ad accettare il contenuto: quelli con causa o titolo anteriore **non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive né azioni cautelari** e non potranno acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tali effetti, tuttavia, **vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti**.

Il piano che è stato omologato, inoltre, è **obbligatorio per i creditori anteriori** al momento in cui è stata eseguita la relativa necessaria **pubblicità**, mentre quelli con causa o titolo posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

P.a: Statali sempre più vecchi, l'età media è di 50 anni

I dati della Ragioneria generale dello Stato. In otto anni -237 mila occupati Statali sempre più 'vecchi'. La conferma arriva dalla Ragioneria generale dello Stato. "Alla fine del 2015 l'età media del pubblico impiego ha raggiunto la soglia dei 50 anni", scrive la Rgs aggiornando il conto annuale.

"Nel periodo 2001-2015 l'età media riferita al totale del personale - spiega - è cresciuta di sei anni e quattro mesi", anche se con "differenze notevoli fra i vari comparti". "Il totale della forza lavoro impiegata

nelle amministrazioni pubbliche nel 2015 è in calo rispetto al precedente anno". Così la Ragioneria generale dello stato, aggiornando il conto annuale. "L'ingresso dei nuovi enti nella rilevazione avvenuto nel 2011 e nel 2014 maschera il trend effettivo del totale del personale pubblico. Al netto dei nuovi ingressi si osserverebbe una riduzione ininterrotta che prosegue dal 2008", spiega.

PENALE

Accesso abusivo per la dipendente delle Entrate che guarda i redditi dei conoscenti

Accesso abusivo al sistema informatico a carico della dipendente dell'Agenzia delle entrate che guarda per "curiosità" i redditi dei conoscenti. La Cassazione (sentenza 2550) pur confermando la colpevolezza per un reato comunque prescritto, trova non del tutto infondata la giustificazione della ricorrente che sosteneva di essere stata "fuorviata" dalle istruzioni erranee dell'ufficio. All'imputata, nell'ambito di un corso telematico di accertamento, era stata sottoposta una domanda scritta con la quale si chiedeva se è un reato ...

ACCERTAMENTO FISCALE

Accertamenti bancari sempre motivati

L'accertamento basato sulla verifica di conti correnti bancari deve essere sempre motivato previo disconoscimento delle prove addotte dal contribuente. Il contribuente è infatti tenuto a dimostrare i dati ricavabili dai movimenti bancari si riferiscono ad operazioni imponibili non sono rilevanti fiscalmente. Il principio emerge dalla sent n. 711/2017 della Corte di Cassazione. Contesto normativo. In materia di imposte dirette l'art. 32, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, così come modificato dal d.l. n. 193/2016, stabilisce che gli uffici finanziari...

Il Coordinatore
Michele GIULIANO